



Il Difensore Civico

Decisione n. 8 del 26 gennaio 2022

OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS)– Comune di (OMISSIS)– Richiesta riesame ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni - (202115173).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

CONSIDERATO che l’accesso civico generalizzato ha lo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

VISTA la nota del 04.12.2021 trasmessa via pec in data 05.12.2021 ed acquisita al protocollo n. 2043 del 06.12.2021, con la quale la Sig.ra (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito formatosi sulla propria istanza del 19.10.2021 (presentata sia ai sensi della legge 241/1990 che ai sensi del D.Lgs. 33/2013) trasmessa in data 20.10.2021 via pec dall’indirizzo (OMISSIS) e volta ad ottenere documenti, atti e informazioni conseguenti agli esposti presentati dall’istante nei confronti della Sig.ra (OMISSIS) per presunto utilizzo illecito del numero civico n. 76 in Via (OMISSIS), numero già associato da anni alla abitazione dell’istante;

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all’ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (OMISSIS);



Il Difensore Civico

VISTA la nota prot. n. 2146 del 21.12.2021 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il Comune di (OMISSIS):

- a) ad esplicitare, con riferimento all'accesso documentale, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta nel termine di venti giorni;
- b) ad assumere tempestivamente, con riferimento all'accesso civico generalizzato, il prescritto provvedimento espresso dandone assicurazione a questo Ufficio;

VISTA la nota prot. n. 764 del 19.01.2022 con la quale il Comune di (OMISSIS) ha fornito riscontro a questa Difesa Civica per una pluralità di richieste riguardanti la Signora (OMISSIS) tra cui quella di cui alla richiamata nota del 21.12.2021 per la quale riferisce che l'istante lamenta la mancata rimozione di una numerazione civica identica alla sua, apposta dalla proprietaria dell'abitazione fronteggiante. Sulla questione il Comune aveva già relazionato - con nota prot. 13458 del 25.10.2021 - alla Prefettura che aveva invitato l'Amministrazione a risolvere la questione. In data 17 gennaio 2022 il Comune ha comunicato, con due distinte note indirizzate all'istante e alla Signora (OMISSIS), l'avvio del procedimento per l'accertamento di eventuali abusi edilizi con contestuale comunicazione alla prima di utilizzo provvisorio del numero civico 76 e alla seconda la diffida dall'utilizzo del numero civico 76;

RILEVATO, senza entrare ulteriormente nel merito della questione - in quanto non utile ai fini della presente decisione sull'accesso - che l'esposto prodotto dall'istante non ha determinato la formazione di atti da parte dell'Amministrazione Comunale precedenti alla richiesta di accesso, fatta eccezione per la nota/relazione inviata alla Prefettura;

CHE tale nota, ancorché non individuata puntualmente dall'istante, era facilmente individuabile nel fascicolo di riferimento;

VALUTATO CHE, pur dovendo evidenziare la sussistenza in capo alle Pubbliche Amministrazioni, anche fuori dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di un generale obbligo di risposta al cittadino, non è ammesso un uso disfunzionale del predetto istituto;

RICHIAMATA, in proposito, la sentenza 13 agosto 2019, n. 5702 - Consiglio di Stato Sez. V che opera una importante distinzione tra accesso civico generalizzato ed accesso documentale. Il rapporto tra i due tipi di accesso, ad avviso del C.d.S., non è di continenza ma di scopo e quindi i due istituti non sono sovrapponibili perché da essi se ne trae un'*utilitas* giuridica diversa. L'accesso, ex legge 241/1990, è preordinato a soddisfare un interesse specifico e strumentale di chi lo fa valere per ottenere "un qualcos'altro" vale a dire la tutela di una situazione giuridica soggettiva. Occorre una specifica *legittimatio*. L'accesso civico, per contro, soddisfa un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri, anche - ma non solo - per finalità anticorruptiva (valga evidenziare che il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A., ha attuato la legge n.190/2012 in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione). Pertanto, questa *species* di accesso non può essere



Il Difensore Civico

per finalità egoistiche. Non può essere utilizzata in modo disfunzionale e contrario alla buona fede, né deve rappresentare una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A.;

RILEVATO CHE ad avviso del Supremo Consesso, l'istituto dell'accesso civico generalizzato deve essere utilizzato secondo buona fede, senza aggravare l'operato della P.A. ed entro il rispetto del limite della tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali;

CONSIDERATO CHE il cittadino è, quindi, tenuto, ad utilizzare in modo corretto gli istituti sull'accesso:

- a) distinguendo, nelle proprie istanze, tra accesso civico generalizzato (art. 5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013) che non necessita di motivazione ed accesso documentale (legge 241/1990) che presuppone la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- b) distinguendo, conseguentemente, anche tra ricorsi e richieste di riesame;
- c) utilizzando i modelli messi a disposizione da tutte le Pubbliche Amministrazioni sui propri siti istituzionali;
- d) evitando richieste massive e continuative suscettibili di creare onere alla organizzazione dell'Amministrazione che riceve l'istanza di accesso;
- e) non utilizzando l'accesso civico generalizzato al mero scopo di acquisire notizie sullo stato dei procedimenti di proprio interesse e/o sull'esito di esposti presentati;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni a mente del quale *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*;

RITENUTO, in conclusione, che:

- sussiste in capo all'istante – quale autore dell'esposto - un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere, ai sensi della legge 241/1990, alla nota prot. 13458 del 25.10.2021 inviata dal Comune di (OMISSIS) alla Prefettura;
- non sussistono i presupposti giuridici per l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dalla Sig.ra (OMISSIS), volto ad ottenere l'accesso a documenti, atti e informazioni come specificato in premessa è accolta con riferimento alla nota prot. 13458 del 25.10.2021;



Il Difensore Civico

- il ricorso presentato dalla Sig.ra (OMISSIS), avverso il denegato accesso civico a documenti, atti e informazioni contestualmente oggetto di accesso documentale è respinto per assenza dei presupposti giuridici;
- l'istante è invitata a non utilizzare l'accesso civico generalizzato al mero scopo di acquisire notizie sullo stato dei procedimenti di proprio interesse e/o sull'esito di esposti presentati;
- la presente Decisione è comunicata all'istante e al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandomato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.